



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE "IL CASTELLO" - TORRE APS

Oggi, ventidue del mese di aprile, dell'anno duemilaventiquattro, alle ore venti e trenta,
(22.04.2024 - h. 20.30)

a Pordenone in via Vittorio Veneto n. 26, presso l'auditorium della parrocchia SS. Ilario e Taziano, si è riunita in seconda convocazione, dopo che la prima è andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione "IL CASTELLO" TORRE APS, come previsto e regolamentato nell'art. 9 dello statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. – **Approvazione relazione morale;**
2. – **Relazione Collegio Revisori dei Conti**
3. – **Approvazione Bilancio Consuntivo al 31/12/2023;**
4. – **Approvazione Programma Anno 2024;**
5. – **Approvazione Bilancio Preventivo anno sociale 2024;**
6. – **Rinnovo organi sociali triennio 2024-2026**
7. – **Varie ed eventuali**

All'ordine del giorno sopra riportato è stato aggiunto con la lettera di integrazione datata 10 Aprile 2024 il sotto riportato argomento:

8. **Modifica dell'Art. 15 dello statuto dell'Associazione riguardante il collegio dei REVISORI DEI CONTI per adeguamento al D. Leg.vo N. 117/2017 e s. m. i. (Codice del Terzo Settore);**

Assume la presidenza dell'assemblea il presidente dell'associazione, sig. Alessandro Casagrande, il quale con l'assenso dei presenti, invita il sig. Giorgio Moschetta, che accetta, a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente dopo aver constatato:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti 28 soci in regola con il tesseramento;
- che è presente la maggioranza dei consiglieri;
- che gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti da trattare;

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita in Seconda Convocazione ed è atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, come previsto dall'articolo 9 dello Statuto. Si passa di conseguenza alle trattazioni dei medesimi.

Il Presidente, vista l'importanza dell'argomenti chiede all'assemblea di fare per primo il punto 8 dell'ordine del giorno. L'assemblea approva la variazione. Il Presidente cede la parola al segretario Giorgio Moschetta per la spiegazione del punto 8:

- **Punto 8 - Modifica dell'Art. 15 dello statuto dell'Associazione riguardante il collegio dei REVISORI DEI CONTI per adeguamento al D. Leg.vo N. 117/2017 e s. m. i. (Codice del Terzo Settore);**

Il segretario informa i presenti che questa modifica si è resa necessaria in quanto lo statuto approvato il 22 agosto 2022, riporta che l'organo di controllo è chiamato Collegio dei Revisori dei Conti. Leggendo bene gli artt. 30 e 31 del D. Leg.vo n. 117/2017 risulta scritto che i componenti di questo organo devono essere iscritti all'albo dei Revisori dei Conti. Pertanto la soluzione per evitare questa regola è quella di variare il nome di questo organo di controllo e chiamarlo Comitato di Garanzia. Sarà sempre composto da tre membri effettivi, saranno eletti durante l'assemblea ordinaria dei soci e dureranno in carica per lo stesso periodo del consiglio di amministrazione (3 anni). Le funzioni di questo Comitato saranno comunque sempre quelle di controllo e di verifica della regolare tenuta della contabilità, della cassa, dell'inventario dei beni mobili e immobili e del rispetto delle norme civilistico-fiscali relative alla tenuta di una

corretta contabilità, esaminare e controllare i conti consuntivi e preventivi, redigere la relazione di presentazione dei rendiconti all'Assemblea dei Soci.

Alla fine dell'illustrazione fatta dal Segretario, si procede alla lettura dell'articolo oggetto di variazione, L'assemblea ha preso atto di quanto illustrato dal Segretario, dalla lettura delle variazioni e delle considerazioni e osservazioni emerse durante la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione per la variazione dello statuto. Il risultato della votazione, che avviene per alzata di mano, è il seguente:

FAVOREVOLI: 28 (ventotto) - CONTRARI: 0 (zero) - ASTENUTI: 0 (zero).

L'Assemblea a maggioranza:

DELIBERA

l'approvazione della modifica dell'art. 15 dello Statuto per adeguarlo a quanto disposto dal D. Leg.vo N. 117/2017 e s. m. i. (Codice del Terzo Settore), modificando l'organo di controllo precedentemente nominato Collegio dei Revisori dei Conti in Comitato di Garanzia. Lo statuto viene allegato alla lettera A, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale.

A questo punto il Presidente continua l'assemblea passando al punto 1 dell'O. D. G.:

- Punto 1 - Approvazione Relazione Morale;

- OMISSIS -

- Punto 2 - Relazione del Comitato di Garanzia;

- OMISSIS -

- Punto 3 - Approvazione Bilancio Consuntivo al 31/12/2023:

- OMISSIS -

- Punto 4 - Approvazione programma anno 2024;

- OMISSIS -

- Punto 5 - Approvazione Bilancio Preventivo 2024;

- OMISSIS -

- Punto 6 - Rinnovo Organi Sociale triennio 2024 - 2026;

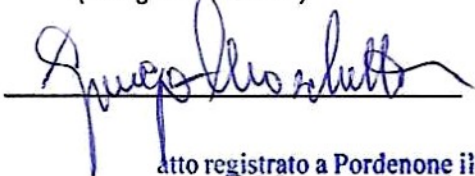
- OMISSIS -

- Punto 7 - Varie ed eventuali;

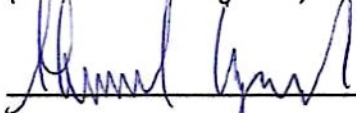
- OMISSIS -

Esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno e constatato che nessuno dei presenti abbia chiesto ulteriormente la parola, la seduta viene sciolta alle ore 23.30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
(Giorgio Moschetta)



Il Presidente
(Alessandro Casagrande)



13 MAG 2024

atto registrato a Pordenone il _____
al n° 822 Mod. 3 con liquidati € ESENTI
di cui per imposta IPOT. € _____
con allegati: _____

IL FUNZIONARIO
Fabio SANTIN

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 13 MAG 2024 al
n° 822 Mod. 3 con
liquidati ESENTE di cui
per imposta IPOT. 1

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/17

Allegato A)

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Art. 1

È costituita l'associazione non riconosciuta denominata **ASSOCIAZIONE "IL CASTELLO" TORRE APS**, di seguito indicata anche come Associazione.

L'associazione prosegue e integra, secondo le moderne esigenze sociali, le intenzioni dell'assemblea costituente del 24 settembre 1991, così come risultanti dall'Atto Costitutivo dell'associazione con rep. N. 41583 del 24 settembre 1991 del notaio Severino Pirozzi di Pordenone e ivi registrato il 07.10.1991 al n. 2868, mod. I.

L'associazione ha sede legale in Pordenone, via Vittorio Veneto n. 21, e ha durata illimitata.

Art. 2

L'associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3

L'associazione opera nel seguente settore riconducibile alla seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 117/17:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione persegue le seguenti finalità:

- promuovere ogni iniziativa culturale, ricreativa, assistenziale e di volontariato atta a favorire momenti di incontro fra gli abitanti del comune di Pordenone ed in particolare del quartiere di Torre;
- organizzare e gestire nell'ambito del quartiere l'annuale "Sagra del Rosario" (compresi eventuali giochi tipo lotterie, tombole, ecc., ecc.)
- promuovere attività culturali a carattere celebrativo quale la "Giostra dei Castelli", rievocazione storica di un fatto avvenuto nel Pordenonese durante l'invasione Turca in Friuli nell'anno 1499, atta a valorizzare la lingua e la cultura locale;
- gestire in convenzione con il comune di Pordenone la locale biblioteca circoscrizionale;
- garantire il servizio di portineria e custodia del Museo Archeologico Provinciale mediante convenzione con il comune di Pordenone;
- collaborare con altre associazioni nell'organizzazione di manifestazioni ed eventi rientranti tra quelli per cui l'associazione è sorta;
- organizzare e/o partecipare a manifestazioni, incontri, conferenze, premi, concorsi, e corsi attinenti lo scopo per cui è stata costituita;
- mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l'associazione è sorta;
- pubblicare e/o editare libri, riviste, siti web e qualunque altro materiale mediatico;
- stimolare tutte le attività culturali e ricreative connesse alle rievocazioni storiche e quant'altro. Al fine l'associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'associazione è sorta.

Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazione, l'associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte



pubbliche di fondi.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

TITOLO II

SOCI

Art. 4

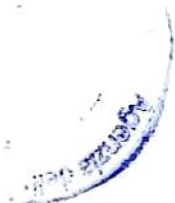
L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che presentano espressa domanda scritta al consiglio di amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.



Il consiglio di amministrazione deve comunicare l'accettazione all'interessato e deve annotarlo nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di ammissione il consiglio di amministrazione deve motivarla e comunicarla agli interessati entro 60 (sessanta) giorni. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio di amministrazione a mezzo raccomandata e altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'istanza.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere dall'associazione stessa e il recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il consiglio di amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque aderisca all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio di amministrazione. L'esclusione ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Il diritto di voto in Assemblea è riconosciuto a tutti i coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 (tre) mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e, i maggiorenni, hanno diritto ad un voto nelle assemblee sociali; sono pertanto sia elettori passivi che attivi.

I soci minorenni esprimono il voto con la partecipazione del genitore che esercita la patria potestà genitoriale e che ne ha richiesto l'adesione, rappresentando il figlio minorenne.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato annualmente dal consiglio di amministrazione.

Il versamento della quota associativa annuale è a fondo perduto, non è ripetibile né rivalutabile. Pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione



né in caso di morte, recesso o esclusione del socio dall'associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla stessa associazione a qualsiasi titolo.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, ma non hanno diritto di voto. Essi quindi non sono elettori né possono essere eletti alle cariche sociali.

L'attività dei soci è libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati.

Tutti gli incarichi elettivi sono espletati a titolo gratuito.

Art. 5

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci ordinari;
- b) Soci sostenitori;
- c) Soci onorari.

Sono soci *ordinari* dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

Sono soci *sostenitori* tutti coloro che condividendo le finalità dell'associazione la sostengono economicamente con importi notevolmente superiori alla quota sociale annua.

Sono soci *onorari* coloro i quali, su delibera del consiglio di amministrazione, si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore degli scopi sociali. Essi hanno gli stessi diritti e obblighi degli altri soci salvo il versamento della quota sociale.

TITOLO III

ORGANI

Art. 6

Gli organi dell'associazione sono:

- 
- l'assemblea dei soci;
 - il consiglio di amministrazione;
 - il comitato di garanzia;
 - Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico;
 - Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del revisore legale dei conti.

Tutti gli incarichi elettivi sono espletati a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente o il consiglio di amministrazione lo ritengano necessario.

Le riunioni vengono convocate dal presidente non meno di sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con comunicazione scritta (lettera, telegramma, fax, *e-mail*) in cui è precisato l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'orario e il luogo della riunione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due terzi dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.

INTERVENTO DEI SOCI IN ASSEMBLEA

Art. 8

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione.



Non sono ammesse deleghe di rappresentanza dei soci nelle assemblee.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 9

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci regolarmente iscritti.

In seconda convocazione, da fissarsi non oltre quindici giorni dalla data della prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

La data e l'orario della seconda convocazione devono essere fissati nello stesso avviso di convocazione della prima.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, il quale dà incarico a un segretario di redigere i verbali dell'assemblea.

I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario, e dagli scrutatori qualora vi siano elezioni.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i membri del consiglio di amministrazione;
- nomina e revoca i membri del Comitato di Garanzia;
- approvare il programma di attività predisposto dal consiglio di amministrazione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico;
- Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del revisore legale dei conti.



ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art. 10

L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente su delibera del consiglio di amministrazione secondo le modalità previste dal presente statuto.

E' validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative.

L'assemblea straordinaria ha il compito specifico di deliberare su:

- a) modifiche allo statuto: le proposte possono essere presentate da uno degli organi dell'Associazione o da almeno un terzo dei soci; le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
- b) Scioglimento, fusioni, trasformazioni e scissioni dell'Associazione: la delibera è valida con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti, come previsto dall'art. 21, comma 3 del Codice Civile.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 11 (Composizione)

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 15 membri e che verrà di volta in volta stabilito dall'assemblea.

Il consiglio dura in carica tre anni, e i suoi membri possono essere rieletti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Associazioni di Promozione Sociale associate.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di decesso o dimissioni dei consiglieri prima della scadenza del mandato, subentrano



via via i primi fra i non eletti e rimangono in carica fino alla successiva assemblea elettiva.

Qualora il numero dei consiglieri, per mancanza di candidati non eletti e per qualunque motivo, si riduca a meno di 14, si procede entro 60 giorni ad elezioni suppletive. I consiglieri eletti durano in carica fino a quando sarebbe scaduto il mandato dei Consiglieri che hanno sostituito.

Art. 12 (Funzionamento)

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre o quando lo ritenga opportuno il presidente o almeno otto consiglieri, con richiesta scritta e motivata.

Il presidente convoca il consiglio, almeno sette giorni prima della data fissata, con avviso scritto indicante gli argomenti all'ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione.

In prima convocazione il consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Nel caso in cui le mozioni su cui decidere siano più di una, il consiglio delibera a maggioranza relativa ed anche in tal caso, a parità di voti, prevale quello del presidente.

I consiglieri non possono farsi rappresentare per delega.

Art. 13 (Poteri)

Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il presidente e il vicepresidente con funzioni vicarie;
- b) nominare il segretario, che provvede alla tenuta e aggiornamento del libro soci e del libro dei volontari, al disbrigo della corrispondenza, alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, tiene la contabilità, ha il maneggio del denaro, ne disimpegna il servizio di cassa e svolge ogni attività commessagli dal Consiglio di Amministrazione;

- 
- c) nominare un consiglio direttivo composto da almeno sette persone, tutte facenti parte del consiglio di amministrazione, con l'incarico di organizzare le attività programmate dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) definire modalità e criteri operativi per assicurare l'attuazione materiale delle delibere delle assemblee ordinarie e straordinarie;
 - e) sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci annuali preventivo e consuntivo
 - f) deliberare sugli investimenti patrimoniali e/o finanziari;
 - g) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - h) definire assunzione e trattamento economico di eventuali dipendenti o collaboratori autonomi nei limiti stabiliti dalla legge;
 - i) stabilire l'importo delle quote annue di associazione;
 - j) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
 - k) ratificare, nella prima seduta utile, provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - l) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata alle assemblee o ad altri organi statutari.

Delle deliberazioni del consiglio viene redatto dal segretario il verbale che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

Art. 14 (Rappresentanza)

Il presidente del consiglio di amministrazione che è il legale rappresentante dell'associazione, rappresenta quest'ultima di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria, tributaria, amministrativa e rappresenta altresì il consiglio e l'associazione tutta di fronte a terzi.

TITOLO V

COMITATO DI GARANZIA

Art. 15



Il comitato di garanzia è composto da tre membri effettivi. I componenti sono eletti durante l'Assemblea Ordinaria dei Soci, tra gli iscritti in regola con il tesseramento, maggiorenni, e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione.

Quando un componente cessa dalla carica, per qualunque motivo, viene sostituito con le stesse modalità dei consiglieri del consiglio di amministrazione.

A detto organo spetta:

- a) possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione.
- b) Il controllo e la verifica sulla regolare tenuta della contabilità dell'associazione.
- c) Potrà procedere ad atti di ispezione sulla tenuta della contabilità, della cassa, dell'inventario dei beni mobili ed immobili e dell'adempimento delle norme civilistico-fiscali relative alla tenuta di una corretta contabilità.
- d) Inoltre esamina e controlla i conti consuntivi e preventivi e redige la relazione di presentazione dei rendiconti all'Assemblea dei Soci.

TITOLO VI

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 16

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo; da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre



entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I proventi delle attività e gli utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati non possono, in nessun caso, anche in forme indirette, essere distribuiti ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 17

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo il consiglio di amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo, nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci debbono restare depositati in sede negli otto giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse a prenderne visione.

TITOLO VII

LIBRI SOCIALI

Art. 18

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- Libro soci;

- 
- Libro dei volontari;
 - Libro delle delibere dell'assemblea soci;
 - Libro delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
 - Libro delle delibere del Comitato di Garanzia o, se costituiti, dell'Organo di Controllo o dell'Organo di Revisione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede entro il termine dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona incarica dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII

VOLONTARI

Art. 19

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'associazione deve iscrivere nell'apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.



Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Ad integrazione e specificazione delle norme statutarie e nell'ottica del miglioramento e sviluppo delle attività dell'associazione, il consiglio di amministrazione potrà definire specifici regolamenti da proporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 21

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative, norme e regolamenti vigenti in materia, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

* * *

Pordenone, lì 22 aprile 2024